



## REGOLAMENTO DELLE AFFISSIONI DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di CC n.     del

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da agenzie di onoranze funebri e/o ditte regolarmente autorizzate sugli appositi spazi comunali stabiliti dal successivo articolo 2.

## **Art. 2**

### **Luoghi di affissione**

1. Le epigrafi da lutto, i ringraziamenti ed i manifesti delle ricorrenze funebri possono essere affissi esclusivamente sulle Tabelle denominate E1 ed E1bis così come riportato dall'Abaco delle Affissioni, approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2024.
2. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'Allegato 1 al seguente Regolamento, predisposto di concerto con l'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale.
3. È prevista inoltre la possibilità di affissione di manifesti funebri su una tabella mobile per ciascun servizio, regolamentata da normativa CE e di proprietà dell'agenzia funebre, da collocare a richiesta delle famiglie del defunto.
4. Le predette tabelle potranno essere installate esclusivamente su marciapiede e/o proprietà privata afferente alla famiglia del defunto, avendo cura di lasciare libero un congruo spazio per il transito dei pedoni. È vietato il posizionamento sulla sede stradale.
5. L'Amministrazione Comunale resta comunque sollevata da qualsivoglia responsabilità, civile e penale, in merito all'installazione di tali tabelle da parte delle agenzie incaricate del servizio funebre.

## **Art. 3**

### **Modalità di affissione**

1. L'affissione è effettuata dall'impresa di pompe funebri e/o da altri soggetti autorizzati nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) Tutti gli annunci devono riportare le seguenti dimensioni non superiori a 45 cm di larghezza e 35 cm di altezza;
  - b) Ogni impresa ha l'obbligo di apporre la propria ragione sociale sul manifesto stesso in modo tale da essere riconoscibile all'atto sanzionatorio; tale dicitura dovrà riportare misure non superiori a 5,8 cm di larghezza e 2,2 cm di altezza e dovrà essere collocata in basso a sinistra del manifesto;
  - c) L'impresa ha altresì obbligo di inviare PEC da indirizzare a: [comune.colleferro@legalmail.it](mailto:comune.colleferro@legalmail.it) e [cimitero@comune.colleferro.rm.it](mailto:cimitero@comune.colleferro.rm.it) ogni qualvolta intende procedere con l'affissione di manifesti funebri;
  - d) È fatto divieto di rimuovere o coprire annunci di altre imprese funebri e/o altri soggetti autorizzati;
  - e) Ciascuna impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci ed ha l'obbligo, al momento della defissione, di pulire lo spazio che occupava;
  - f) Gli annunci funebri devono essere rimossi entro sette giorni dalla celebrazione del funerale e/o dalla ricorrenza riportata su di essi (anniversario, ottavario).

- g) Gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e devono essere rimossi entro sette giorni dalla data di affissione;
- h) Il numero massimo di epigrafi che ciascun operatore di Imprese di Onoranze Funebri può far affiggere è pari a quindici per ciascun decesso;
- i) È demandata alla Giunta Comunale la possibilità di un pagamento forfettario annuo da parte delle Agenzie Funebri da corrispondere quale diritto di affissione per i manifesti mortuari.

#### **Art. 4**

##### **Attività sanzionatoria**

1. In caso di violazioni dei precedenti articoli è applicata alla ditta o ad altro soggetto regolarmente autorizzato a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa Art. 23 comma 4 e comma 11 del Codice della Strada, per affissione di pubblicità e/o cartelli senza la prescritta autorizzazione;
  2. Il Corpo di Polizia Municipale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni;
  3. È facoltà del Comune provvedere alla rimozione d'ufficio degli annunci affissi in violazione del presente regolamento, salvo in ogni caso l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1.
-